

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
<b>ELABORAZIONI</b> I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Giua s.n.c. – Z.I. CACIP, 09122 Cagliari (CA) Tel./Fax +39.070.658297 Web www.iatprogetti.it		<b>PAGINA</b> 1 di 29

## IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “ENERGIA MONTE PIZZINNU”

- COMUNI DI BESSUDE, BORUTTA, ITTIRI E THIESI (SS) -



<b>OGGETTO</b> <b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>TITOLO</b> <b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>
--	---

<b>PROGETTAZIONE</b> I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI S.R.L. ING. GIUSEPPE FRONGIA	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b>  Ing. Giuseppe Frongia  (coordinatore e responsabile)  Ing. Marianna Barbarino  Ing. Enrica Batzella  Dott. Andrea Cappai  Ing. Gianfranco Corda  Ing. Paolo Desogus  Ing. Gianluca Melis  Ing. Andrea Onnis  Dott.ssa Eleonora Re  Ing. Elisa Roych </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b>  Dott. Maurizio Medda (Fauna)  Dott. Matteo Tatti (Archeologia)  Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia)  Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)  Ing. Antonio Dedoni (acustica)  Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)  Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora)  Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) </td> </tr> </table>	<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Dott. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Dott.ssa Eleonora Re Ing. Elisa Roych	<b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b> Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Matteo Tatti (Archeologia) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora) Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna)
<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Dott. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Dott.ssa Eleonora Re Ing. Elisa Roych	<b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b> Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Matteo Tatti (Archeologia) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora) Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna)		

Cod. pratica 2021/0284

Nome File: **FORI-BE-RC15** Studio di inserimento urbanistico.docx

0	30/04/2022	Emissione per procedura di VIA	IAT	GF	FORI
	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ESEG.</b>	<b>CONTR.</b>	<b>APPR.</b>

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 2 di 29

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NORME E INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio .....</b>	<b>4</b>
2.1.1	<i>I contenuti .....</i>	4
2.1.2	<i>Interazioni con il progetto .....</i>	6
<b>2.2</b>	<b>Il Piano paesaggistico regionale.....</b>	<b>10</b>
2.2.1	<i>Impostazione generale del P.P.R. ....</i>	10
2.2.2	<i>Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte ed analisi di coerenza .....</i>	12
<b>2.3</b>	<b>Quadro complessivo dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale .....</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1</b>	<b>Piano di Fabbricazione del Comune di Bessude .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2</b>	<b>Piano urbanistico comunale di Borutta.....</b>	<b>23</b>
<b>3.3</b>	<b>Piano di Fabbricazione del Comune di Thiesi.....</b>	<b>25</b>
<b>3.4</b>	<b>Piano Urbanistico Comunale di Ittiri.....</b>	<b>25</b>
<b>3.5</b>	<b>Relazioni con il progetto.....</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>ALTRI PIANI E PROGRAMMI DI INTERESSE .....</b>	<b>27</b>
<b>4.1</b>	<b>Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico .....</b>	<b>27</b>

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 3 di 29

## 1 PREMESSA GENERALE

Il presente documento costituisce parte integrante del progetto del parco eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu" concernente l'installazione di n. 8 aerogeneratori di grande taglia ed opere connesse da realizzarsi in agro dei comuni di Bessude e Borutta (SS).

Le opere da realizzare riguardano anche il comune di Thiesi, interessato alcuni tratti di cavidotto a 30kV e dall'area di trasbordo dei componenti degli aerogeneratori, nonché il comune di Ittiri in cui è prevista la connessione elettrica a 36kV dell'impianto alla RTN presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri".

Quanto segue è redatto ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Unica del progetto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 23/01/2018.

Nel proseguo saranno individuate le relazioni tra il progetto proposto ed i principali atti di pianificazione urbanistica di riferimento. Un particolare approfondimento è stato rivolto all'analisi della coerenza dell'intervento con la disciplina dettata dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice Urbani) e le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 4 di 29

## 2 NORME E INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

### 2.1 *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*

#### 2.1.1 *I contenuti*

Il Capo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), nel definire il paesaggio come “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”, ha posto le basi per la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi e i criteri sono rivolti a perseguire gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

In questo quadro le Regioni sono tenute, pertanto, a garantire che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato e, di conseguenza, a sottoporre ad una specifica normativa d'uso il territorio, approvando i piani paesaggistici, ovvero i piani urbanistico territoriali, concernenti l'intero territorio regionale.

L'art. 134 del Codice individua come beni paesaggistici:

- *Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.* Sono le c.d. bellezze naturali già disciplinate dalla legge 1497/1939 (bellezze individue e d'insieme), ora elencate nell'art. 136, tutelate vuoi per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica, vuoi per il loro pregio e valore estetico-tradizionale.
- *Le aree tutelate per legge:* sono i beni già tutelati dalla c.d. Legge Galasso (431/1985), individuati per tipologie territoriali, indipendentemente dal fatto che ad essi inerisca un particolare valore estetico o pregio (art. 142), con esclusione del paesaggio urbano da questa forma di tutela.
- *gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti:* è questa un'importante novità del Codice. In precedenza i piani paesaggistici disciplinavano, infatti, beni già sottoposti a tutela.

L'articolo 136 del Codice contiene, dunque, la classificazione dei beni paesaggistici che sono soggetti alle disposizioni di tutela per il loro notevole interesse pubblico, di seguito elencati:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 5 di 29

- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'articolo 142 sottopone, inoltre, alla legislazione di tutela paesaggistica, fino all'approvazione del piano paesaggistico adeguato alle nuove disposizioni, anche i seguenti beni:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.

Al piano paesaggistico è assegnato il compito di ripartire il territorio in ambiti omogenei, in funzione delle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici: da quelli di elevato pregio fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

L'articolo 146 ha riscritto completamente la procedura relativa all'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi sui beni sottoposti alla tutela paesaggistica, precisandone meglio alcuni aspetti rispetto alla previgente normativa contenuta nel Testo Unico.

Nel premettere che i proprietari, i possessori o i detentori degli immobili e delle aree sottoposti alle disposizioni relative alla tutela paesaggistica non possono distruggerli, né introdurvi modifiche che

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 6 di 29

rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, il Legislatore ha confermato l'obbligo di sottoporre all'Ente preposto alla tutela del vincolo i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, corredati della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica. Tale documentazione è stata oggetto di apposita individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2005, assunto d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La domanda di autorizzazione dell'intervento dovrà contenere la descrizione:

- a) dell'indicazione dello stato attuale del bene;
- b) degli elementi di valore paesaggistico presenti;
- c) degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

#### 2.1.2 Interazioni con il progetto

L'analisi dei rapporti geografici tra gli interventi in progetto e le aree sottoposte a tutela *ex lege* ai sensi del suddetto Codice ha sostanzialmente evidenziato la sovrapposizione di alcuni tratti di elettrodotto 30kV interrato con la categoria dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Art. 142 comma 1 lettera c) in corrispondenza delle fasce di tutela del "Riu Bidighinzu". Al riguardo, si evidenzia come il suddetto tracciato risulti impostato in stretta aderenza alla viabilità esistente.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 7 di 29




Figura 2.1 – Sovrapposizione tracciato cavidotto a 30kV con fascia di rispetto di 150 dei corsi d'acqua Riu Bidighinzu – Thiesi (art. 142 D.Lgs.42/04)

Poco più a nord si segnala la parziale sovrapposizione del tracciato del cavidotto a 30kV, ivi impostato su viabilità esistente, con “*territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*” (art. 142, comma 1 – lettera b) in corrispondenza del lago Bidighinzu.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 8 di 29




Figura 2.2 - Sovrapposizione tracciato cavidotto a 30kV con fascia di rispetto di 300 del lago Bidighinzu – Thiesi (art. 142 D.Lgs.42/04) – Thiesi e Bessude

Si rileva, inoltre, la sovrapposizione del cavidotto a 30kV, parzialmente impostato su viabilità esistente, all'area cartografata come "vulcani" (art. 142, comma 1 – lettera l)) riferibile al Monte Pelao.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 9 di 29




Figura 2.3 – Sovrapposizione tracciato cavidotto a 30kV con area “Vulcani” (art. 142, comma 1 – lettera l)) del Monte Pelao.

In merito alle segnalate sovrapposizioni del cavidotto a 30kV con i dispositivi di tutela paesaggistica summenzionati, assumono rilevanza le disposizioni dell’Allegato A al DPR 31/2017, che esclude dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica alcune categorie di interventi, tra cui le opere di connessione realizzate in cavo interrato. In particolare, il suddetto Allegato al punto A15 recita *“fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”*.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 10 di 29

Con riferimento alla categoria dei "Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 142, comma 1, lettera g), in assenza di una cartografia ufficiale rappresentativa della suddetta categoria tutelata, ogni valutazione di merito è rimandata all'espressione del parere di competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, a cui sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di comportamenti e attività illegali in campo ambientale. Si evidenzia, peraltro, che le ricognizioni specialistiche eseguite sulle aree di intervento hanno consentito di escludere interazioni tra le opere e aree a copertura boscata.

## 2.2 Il Piano paesaggistico regionale

### 2.2.1 Impostazione generale del P.P.R.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 è stato approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Area Costiera, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 25.11.2004, n. 8.

Il Piano è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Regionale (BURAS anno 58 n. 30 dell'8 settembre 2006).

Attraverso il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato P.P.R., la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intese come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) ha introdotto numerosi requisiti e caratteristiche obbligatorie in ordine ai contenuti dei Piani Paesaggistici; detti requisiti rappresentano, pertanto, dei punti fermi del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), configurandolo come strumento certamente innovativo rispetto ai previgenti atti di pianificazione urbanistica regionale (P.T.P. di cui alla L.R. 45/89).

Una prima caratteristica di novità concerne l'ambito territoriale di applicazione del piano paesaggistico che deve essere riferito all'intero territorio regionale. Il comma 1 dell'art. 135 del Codice stabilisce, infatti, che *"Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".* Con tali presupposti il P.P.R. si configura come *"piano urbanistico-territoriale con specifica*

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 11 di 29

*considerazione dei valori paesaggistici.*” In questo senso il P.P.R. viene assunto, nella sua valenza urbanistica, come strumento sovraordinato della pianificazione del territorio, con i suoi contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi (art. 143, comma 3, del Codice e art. 2, comma 2, delle NTA). La Regione, quindi, nell’esercizio della sua competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, definisce ed approva il P.P.R., che, oltre agli obiettivi ed alle funzioni che gli sono conferiti dal Codice, diventa la cornice ed il quadro programmatico della pianificazione del territorio regionale.

Conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 42/04, nella sua scrittura antecedente al D.Lgs. 63/2008, il P.P.R. individua i beni paesaggistici, classificandoli in (art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):

- beni paesaggistici individuati, cioè quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono un’identificazione puntuale;
- beni paesaggistici d’insieme, cioè quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.

I beni paesaggistici individuati sono quelli che il Codice definisce “immobili, (identificati con specifica procedura ai sensi dell’art. 136), tutelati vuoi per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica, vuoi per il loro pregio e valore estetico-tradizionale; nonché le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 (beni già tutelati dalla Legge Galasso 431/85) e gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi del comma 1, lettera i, dell’art. 143 del Codice Urbani. Nell’attuale riscrittura del Codice, peraltro, il Piano Paesaggistico può individuare ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), procedere alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138.

I beni paesaggistici d’insieme sono le “aree” identificate ai sensi dei medesimi articoli.

Per quanto riguarda le categorie di immobili ed aree individuati dal P.P.R. ai sensi della prima versione dell’art. 143, questi necessitano di particolari misure di salvaguardia, gestione ed utilizzazione (comma 2, lettera b, dell’art. 8 delle NTA, e comma 1, lettera i, dell’art. 143 del Codice).

Ciò che differenzia le aree e gli immobili che costituiscono beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del Codice e quelli di cui all’articolo 136, è che per questi ultimi è necessaria apposita procedura di dichiarazione di interesse pubblico. I beni di cui all’art. 142 sono individuati senza necessità di questa procedura mentre gli ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, di cui al comma 1, lettera d, dell’art. 143, possono essere individuati solamente all’interno del piano paesaggistico.

Il P.P.R. si applica, nella sua attuale stesura, solamente agli ambiti di paesaggio costieri, individuati nella cartografia del P.P.R., secondo l’articolazione in assetto ambientale, assetto storico-culturale e assetto insediativo. Per gli ambiti di paesaggio costieri, che sono estremamente importanti per la Sardegna poiché costituiscono un’importante risorsa potenziale di sviluppo economico legato al

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 12 di 29

turismo connesso al mare ed alle aree costiere, il P.P.R. detta una disciplina transitoria rigidamente conservativa, e un futuro approccio alla pianificazione ed alla gestione delle zone marine e costiere basato su una prassi concertativa tra Comuni costieri, Province e Regione.

Peraltro, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dal P.P.R., pur nei limiti delle raccomandazioni sancite da alcune sentenze di Tribunale Amministrativo Regionale, sono comunque soggetti alla disciplina del Piano, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno negli ambiti di paesaggio costiero (art. 4, comma 5 NTA).

### 2.2.2 Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte ed analisi di coerenza

Per quanto riguarda specificamente il territorio interessato dalle opere in progetto, lo stesso risulta esterno agli ambiti di paesaggio costiero così come individuati nella Tavola 1.1 allegata al P.P.R. (Figura 2.4).

Relativamente all'area di inserimento degli aerogeneratori in progetto e delle infrastrutture di vettoriamento dell'energia all'esistente punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, lo stralcio delle Tavole in scala 1: 50.000 allegate al P.P.R. (Foglio 480), illustranti i tematismi del Piano, è riportato nell'Elaborato FORI-BE-RA8-3 e, in scala ridotta, nella Figura 2.5.




Figura 2.4 – Stralcio Tav. 1.1 P.P.R e aerogeneratori di progetto

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 13 di 29



Figura 2.5 - Sovrapposizione dell'area di progetto con lo Stralcio Foglio 480 PPR

L'analisi delle interazioni tra il P.P.R. e l'intervento proposto, condotta attraverso l'ausilio degli strati informativi pubblicati sullo specifico portale istituzionale della Regione Sardegna ([www.sardegnaeoportale.it](http://www.sardegnaeoportale.it)), ha consentito di porre in evidenza quanto segue:

- L'intervento, incluso nel sistema delle infrastrutture ("centrali, stazioni e linee elettriche", artt. 102, 103, 104 N.T.A. P.P.R.) interessa cartograficamente le seguenti categorie di beni paesaggistici di cui all'Art. 17 delle N.T.A. del P.P.R.:
  - *Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi* (art. 17 comma 3 lettera g N.T.A. P.P.R.) relativamente ad un tratto del cavidotto a 30kV;
  - *Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee* (art. 17 comma 3 lettera h N.T.A. P.P.R.) relativamente ad alcune porzioni del tracciato del cavidotto dorsale a 30kV, interamente in fregio alla viabilità esistente, in corrispondenza del Rio Bidighinzu e Riu Matte de sa Ua.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 14 di 29




Figura 2.6 – Sovrapposizione del tracciato del cavidotto a 30kV con le fasce di tutela di 150m dei fiumi e dei 300m dei laghi.

- Con riferimento alle categorie dell'Assetto Ambientale ed alla scala di dettaglio della cartografia del P.P.R., gli interventi in progetto sono inquadrabili come segue:

#### **Aerogeneratori e piazzole:**

- le postazioni eoliche si sovrappongono ad "aree agroforestali" (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. P.P.R.), inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate".

Nelle medesime "aree agroforestali" ricadono prevalentemente anche le aree di stoccaggio temporaneo delle pale, limitrofe alle piazzole; l'area di stoccaggio delle pale della postazione T5 interessa, per una limitatissima porzione, le "aree seminaturali" (artt. 25, 26 e 27 N.T.A.) nella fattispecie "praterie".

Le prescrizioni del PPR per la gestione di tali aree, sebbene non abbiano portata immediatamente precettiva, in quanto rivolte alla pianificazione settoriale e locale, trovano piena applicazione ove sia riconosciuta la co-presenza di un bene paesaggistico, a norma dell'art. 18 c. 4 del PPR.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 15 di 29

Nel caso specifico, nessun aerogeneratore in progetto, né la viabilità di servizio o la prevista stazione elettrica ricadono entro aree tutelate paesaggisticamente e, conseguentemente, le suddette prescrizioni non trovano applicazione.

Rispetto agli elettrodotti interrati - localmente interferenti con aree tutelate paesaggisticamente - nel rilevare che trattasi di opere che non modificano lo stato dei luoghi né determinano variazioni delle condizioni d'uso, può riconoscersi la rilevanza pubblica e sociale delle opere; ciò in riferimento, in particolare, alle disposizioni normative che, nell'assimilare le centrali da FER ad opere di pubblica utilità (art. 12 c. 1 del D.Lgs. 387/2003), prevedono espressamente che gli impianti eolici possano essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi (art. 12 c. 7 del D.Lgs. 387/2003).

Proseguendo nel percorso di analisi normativa, va rilevato come la traduzione applicativa delle richiamate prescrizioni del P.P.R. presupponga necessariamente, inoltre, un ulteriore percorso valutativo di carattere paesaggistico-ambientale.

In tale prospettiva lo Studio di impatto ambientale, al quale si rimanda per ogni valutazione di merito, ha attribuito estrema importanza alle analisi pedologiche, floristico-vegetazionali ed ecosistemiche dei luoghi, al fine di restituire un quadro ambientale rappresentativo dello stato di fatto, procedendo successivamente a individuare e valutare gli effetti del progetto sull'integrità generale delle componenti ecologiche.

#### **Aree temporanee di stoccaggio delle pale:**

- sovrapposizione con "aree agroforestali" (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. P.P.R.), inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate". Una minima porzione dell'area temporanea di stoccaggio delle pale relativa alla postazione eolica T5 si sovrappone ad "aree seminaturali" (artt. 25, 26 e 27 N.T.A.) inquadrabili nella fattispecie "praterie".

#### **Viabilità di nuova realizzazione:**

- aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate" per le quali valgono le considerazioni espresse precedentemente.
- aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "praterie".

#### **Viabilità in adeguamento di quella esistente:**

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 16 di 29

- aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate" per le quali valgono le considerazioni espresse precedentemente.

### **Cavidotto a 30kVdi distribuzione elettrica di impianto:**

- aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie di "boschi", aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "praterie", e aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate" e degli "colture arboree specializzate". Come più sopra evidenziato, peraltro, la sovrapposizione con aree naturaliformi è di carattere prettamente cartografico, giacché i tracciati sono interamente previsti in sovrapposizione alla rete viaria esistente, laddove non insistenti sulla viabilità di progetto.

Per le aree naturali e seminaturali il P.P.R. prevedrebbe un approccio di gestione conservativo che si traduce sostanzialmente nel divieto di *qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica* (artt. 23 e 26 N.T.A. P.P.R.). Tale prescrizione, peraltro, non trova applicazione nel caso specifico, trattandosi di un territorio esterno agli ambiti di paesaggio costiero.

Ad ogni buon conto, un primo importante presupposto che contraddistingue gli interventi ammissibili in tali aree sembrerebbe individuabile nell'assenza di pregiudizio alla loro *fruibilità paesaggistica (aree naturali, subnaturali e seminaturali)*. Fatte salve le considerazioni valide anche per le aree agroforestali summenzionate, va rilevato come la traduzione applicativa delle richiamate prescrizioni del P.P.R. presupponga necessariamente, inoltre, un ulteriore percorso valutativo di carattere paesaggistico-ambientale, laddove appaiono ritenersi non ammissibili i soli interventi, edilizi e non, *suscettibili di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica (aree naturali, subnaturali e seminaturali)*.

In definitiva, per tutto quanto precede, si ritiene indispensabile ricondurre la valutazione di merito rispetto alla coerenza paesaggistica degli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. da 22 a 30 delle N.T.A. ad elementi e riscontri oggettivi che discendano da una puntuale lettura delle caratteristiche ecologiche dei luoghi nonché alla verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione e/o compensazione previste dal progetto; solo un tale approccio valutativo può contribuire a superare un'eventuale impostazione "rigida" della valutazione supportata unicamente della verifica del rispetto o meno di rigidi vincoli cartografici.

### **Area di cantiere:**

- aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 17 di 29

delle "colture erbacee specializzate" per le quali valgono le considerazioni espresse precedentemente.

#### Area di trasbordo:

- aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate" per le quali valgono le considerazioni espresse precedentemente.

#### Stazione di utenza di connessione alla rete:

- aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "praterie".

#### Cavo a 36kV:

- aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "praterie" e aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate".
- Relativamente alle aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, le installazioni eoliche T6 e T7, relative strade di connessione e porzioni di cavidotto a 30kV interrato ricadono in aree cartografate come "*Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali L.R. 31/89*" (artt. 33 e 36 N.T.A. PPR). Nella fattispecie si tratta di un'area individuata come monumento naturale che ad oggi non risulta essere istituita; pertanto, non si riscontrano elementi programmatici ostativi a riguardo.
  - Relativamente all'Assetto Storico-Culturale, le installazioni eoliche e le opere accessorie si collocano interamente all'esterno del buffer di 100m da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal P.P.R (artt. 47, 48, 49, 50 N.T.A.) nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela ai sensi della L. 1089/39 e del D.Lgs. 42/04 art. 10.

### 2.3 Quadro complessivo dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale

Nell'ottica di fornire una rappresentazione d'insieme dei valori paesaggistici di area vasta, gli elaborati grafici FORI-BE-RA8-1, FORI-BE-RA8-2 e FORI-BE-RA8-3, unitamente alle immagini riportate di seguito, mostrano, all'interno dell'area interessata dall'installazione degli aerogeneratori in progetto e dei settori più prossimi, la distribuzione delle seguenti aree vincolate per legge, interessate da dispositivi di tutela naturalistica e/o ambientale, istituiti o solo proposti, o, comunque, di valenza paesaggistica:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 18 di 29

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Art. 142 comma 1 lettera c);

- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (art. 142, comma 1 – lettera b);
- Vulcani (art. 142, comma 1 – lettera l);
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17 comma 3 lettera h N.T.A. P.P.R.);
- Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 17 comma 3 lettera g N.T.A. P.P.R.);
- Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali L.R. 31/89" (artt. 33 e 36 N.T.A. PPR);
- Componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui agli articoli 22-30 delle N.T.A. del P.P.R.;
- Aree caratterizzate da insediamenti storici (artt. 51, 52, 53 N.T.A. del P.P.R.);
- Aree a pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI;
- Fasce fluviali perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali;
- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della R.D. 3267/23;
- Zone in gestione forestale pubblica all'Ente Foreste della Sardegna;
- Oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/98 (art.33 N.T.A. del P.P.R.);
- Aree percorse dal fuoco;
- Aree tutelate da Convenzioni Internazionali per la presenza della Gallina prataiola;

Non essendo disponibile uno strato informativo "certificato" delle aree coperte da foreste e da boschi paesaggisticamente tutelate paesaggistico (art.142 comma 1 lettera g) si ritiene che l'eventuale ascrizione di alcune porzioni delle aree di intervento alla suddetta categoria di bene paesaggistico debba essere necessariamente ricondotta alle competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, a cui sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di comportamenti e attività illegali in campo ambientale. Si evidenzia inoltre che le ricognizioni specialistiche eseguite sulle aree di intervento hanno consentito di escludere interazioni tra le opere e aree a copertura boscata. Peraltro, come evidenziato precedentemente, le ricognizioni specialistiche eseguite sulle aree di intervento hanno consentito di escludere interazioni tra le opere e aree a copertura boscata.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 19 di 29

Come si evince dall'esame della cartografia allegata, le interferenze rilevate tra gli interventi in esame e i dispositivi di tutela paesaggistica possono sostanzialmente ricondursi a:

- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'art. 142 comma 1 lettera b, in corrispondenza del lago Bidighinzu relativamente a:
  - Elettrodotto a 30kV;
- Interessamento della fascia di Tutela di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di cui all'art. 142, comma 1 lettera c, in corrispondenza del *Riu Bidighinzu*, relativamente a:
  - Elettrodotto a 30kV;
- Interessamento di zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 17 comma 3 lettera g N.T.A. P.P.R.) in corrispondenza del lago Bidighinzu relativamente a:
  - Elettrodotto a 30kV;
- Interessamento di fasce di tutela di 150 metri da Fiumi, torrenti e corsi d'acqua cartografati dal P.P.R. (art. 17 comma 1 lettera h N.T.A. del P.P.R.) in corrispondenza del *Riu Bidighinzu* e *Riu Matte da sa Ua* relativamente a:
  - Elettrodotto a 30kV;
- Interessamento dell'area cartografata come "*vulcani*" (art. 142, comma 1 – lettera l) del Monte Pelao relativamente a una porzione del tracciato del cavidotto a 30kV, parzialmente impostato su viabilità esistente.

In riferimento alle succitate sovrapposizioni assumono rilevanza le disposizioni dell'Allegato A al DPR 31/2017, che esclude dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica alcune categorie di interventi, tra cui le opere di connessione realizzate in cavo interrato. In particolare, il suddetto Allegato al punto A15 recita "*fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale*

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 20 di 29

*di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm".*

In riferimento alle interazioni con ulteriori aree di interesse paesaggistico-ambientale o comunque vincolate da vigenti disposizioni normative si segnala quanto segue:

- Interessamento di Aree naturali e subnaturali e aree seminaturali di cui agli artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 delle N.T.A. del P.P.R., inquadrabili nella fattispecie di "boschi" per le aree naturali e sub naturali e delle "praterie" per le aree seminaturali, in corrispondenza del tracciato cavidotto a 30kV, della stazione di utenza di connessione alla rete e del cavo a 36kV;
- Interessamento di aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 relativamente a porzioni di cavidotto a 30kV interrato, impostato su viabilità esistente, e brevi tratti di viabilità esistente ma da adeguare al fine del passaggio dei mezzi. Sarà richiesta una preventiva autorizzazione da parte del competente Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (Figura 2.7).
- Interessamento di aree percorse dal fuoco, con soprassuolo pascolo (anno 2005, 2010, 2011 e 2013), in prossimità del cavidotto a 30kV e del cavo a 36kV. Tali aree non possono avere una destinazione differente da quella preesistente per almeno quindici anni ed è fatto divieto, per dieci anni, "*realizzare edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive*" [OMISSIS] (art. 10 Legge n. 353/2000). Nel caso dell'installazione dei cavidotti a 30kV e 36kV se ne deduce che, la disciplina summenzionata, non risulta applicabile, trattandosi di opere previste in sovrapposizione alla viabilità esistente.
- Relativamente alle aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, le installazioni eoliche T6 e T7, relative strade di connessione e porzioni di cavidotto MT interrato ricadono in aree cartografate come "*Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali L.R. 31/89*" (artt. 33 e 36 N.T.A. PPR). Nella fattispecie si tratta di un'area individuata come monumento naturale che ad oggi non risulta essere istituita; pertanto non si riscontrano elementi programmatici ostativi a riguardo.

Con riferimento ad altri ambiti meritevoli di tutela, infine, si evidenzia che:

- il sito non è inserito nel patrimonio UNESCO né si caratterizza per rapporti di visibilità con aree UNESCO presenti nel territorio regionale;
- l'area non ricade all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette né interessa, direttamente o indirettamente, zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, aree SIC o ZPS istituite ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 21 di 29

79/409/CEE;

- Relativamente all'Assetto Storico-Culturale, le installazioni eoliche e le opere accessorie si collocano interamente all'esterno del buffer di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal P.P.R. (artt. 47, 48, 49, 50 N.T.A.) nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela ai sensi della L. 1089/39 e del D.Lgs. 42/04 art. 10.
- il sito non è prossimo a parchi archeologici o strettamente contermini ad emergenze di rinomato interesse culturale, storico e/o religioso. Sarà in ogni caso assicurata una opportuna salvaguardia delle emergenze archeologiche censite;
- l'intervento non sottrae significative porzioni di superficie agricola e non interferisce in modo apprezzabile con le pratiche agricole in essere nel territorio in esame.




Figura 2.7 – Sovrapposizione del cavidotto a 30kV con aree soggette a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/23

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 22 di 29




Figura 2.8 – Sovrapposizione della viabilità da adeguare con aree soggette a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/23

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 23 di 29

### 3 DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE

#### 3.1 Piano di Fabbricazione del Comune di Bessude

Il Comune di Bessude dispone di Piano di Fabbricazione (PdF) la cui ultima variante risulta adottata definitivamente con Del. C.C. N. 34 del 23/06/1990 vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS N. 11 del 16/04/1991. Nel comune di Bessude ricadono le postazioni T1, T2, T7 e T8, i tratti di cavidotto a 30kV di collegamento, la Sottostazione utente, tratto di cavidotto a 36kV e le strade del parco eolico. Le opere ricadono in zona agricola E1 e, relativamente a porzioni di cavidotto interrato, in area di rispetto stradale.

#### 3.2 Piano urbanistico comunale di Borutta

Relativamente alle postazioni eoliche T3, T4, T5 e T6, con annesse infrastrutture civili ed elettriche, lo strumento urbanistico di riferimento è il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Borutta, adottato definitivamente con Del. C.C. N. 42 del 27/01/2000 vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS N. 8 del 09/03/2001. In base alla zonizzazione urbanistica individuata nel suddetto PUC gli interventi in progetto risultano ubicati in zona E "Agricola" in particolare nella sottozona E2 – "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione o localizzazione dei terreni, comprendono tutti i terreni attualmente utilizzati per uso agricolo-zootecnico o che sono suscettibili di sfruttamento agricolo e zootecnico anche interno".

*"Questa sottozona comprende le parti del territorio comunale esterne all'abitato, caratterizzate da terreni attualmente utilizzati per uso agricolo-zootecnico o che, per le loro caratteristiche, sono suscettibili di immediato sfruttamento agricolo e zootecnico.*

*In particolare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

- a) *L'indice fondiario massimo è stabilito rispettivamente in:*
- 1) *0,03 mc/mq per le residenze connesse alla conduzione del fondo;*
  - 2) *0,10 mc/mq (previa comunque delibera del C.C.) per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che, per la loro natura, non possono essere localizzati in altre zone omogenee e, in generale, per tutte le attività connesse con il tempo libero. Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio, relative a posti letto – nel numero massimo di venti – e ad attività sportive ricreative. Le opere di cui al punto 2) non potranno sorgere a distanza inferiore a 500 metri dal perimetro urbano, così come definito nelle planimetrie del P.U.C., salvo diversa delibera del C.C.*
  - 3) *0,20 mc/mq per opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali: stalle, magazzini, silos, capannoni, rimesse, edifici per allevamenti industriali, in genere costruzioni necessarie alla conduzione agricola. Quando gli insediamenti o gli impianti di carattere agricolo o zootecnico, superano gli indici sopraindicati o i 3000 mc. di volume, o il numero di 20 addetti o il numero di 100*

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 24 di 29

*capi bovini (o numero di capi equivalente secondo la circolare dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20.3.1978), la realizzazione dell'insediamento è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato Regionale competente in materia urbanistica, sentito il C.T.R.U.*

*In particolare, dovranno essere indicati:*

- *Ubicazione dell'insediamento o dell'impianto;*
- *Distanze da agglomerati urbani, case sparse, strade statali e provinciali;*
- *Direzioni dei venti dominanti;*
- *Numero di addetti;*
- *Tipo di lavorazione e ciclo produttivo;*
- *Numero di capi di bestiame, modalità di allevamento e tipo di alimentazione;*
- *Quantità di acqua per i diversi usi;*
- *Tipo di trattamento adottato per i liquami di scarico;*
- *Recapito finale degli scarichi.*

*Per le opere di cui al punto 3), con deliberazione del Consiglio Comunale, l'indice fondiario potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq, in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano, come definito dalla cartografia del P.U.C., di almeno 500mt.*

- 4) *1,00 mc/mq, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.*

*Sono ammesse le deroghe all'indice fondiario massimo per interventi pubblici o di pubblico interesse (vedi R.E.);*

- b) *Altezza massima: per le residenze connesse alla conduzione del fondo è fissata in mt. 7,00, mentre per tutti gli altri volumi ammissibili non si pone tale limite.*
- c) *Tipo edilizio: a casa isolata per le residenze connesse alla conduzione del fondo, libero per le volumetrie necessarie al soddisfacimento delle necessità tecniche dell'allevamento e delle altre pratiche agricole.*
- d) *Superficie minima d'intervento: Sm = 10.000 mq. per residenze e con riferimento alla tab. di cui all'art. 65, punto 11.2 per gli altri interventi.*
- e) *Numero massimo piani: 2 fuori terra per le residenze.*
- f) *Distanza minima dai confini: mt. 4,00 o sul confine.*
- g) *Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 8,00 (per edifici adibiti a residenza).*
- h) *Per gli interventi con indici superiori a quelli indicati: ai punti 1, 2, 3, 4 e comunque per volumi superiori ai 3000 mc., o con numero di capi bovini superiore a 100 unità (o numero*

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 25 di 29

*equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a delibera del C.C., al parere favorevole dell'Ass. Reg. agli Enti Locali, sentito il C.T.R.U.*

- i) Sono ammessi interventi volti alla realizzazione dei volumi e dei servizi necessari alla incentivazione dell'attività agro-turistiche, ai sensi della L.R. 23.06.1998, n°18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo rurale", e nei limiti dell'art. 9 del D.P.G.R. 03.08.94, n° 228, quali:*
- Edifici per il soggiorno turistico;*
  - Edifici di supporto per l'agri-campeggio;*
  - Edifici per punti di ristoro;*
  - Volumi destinati alle attività ricreative, agli sports in generale ed in particolare al turismo equestre e alla pesca sportiva.*
- j) Disciplina delle cave: è possibile l'apertura di cave nel rispetto di quanto previsto dalle norme del R.E., della L.R. 07.06.1989, n°30: "Disciplina delle attività di cava", del D. Ass. all'Industria n° 3/S.P. del 5/3/1991: "Istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di cava", della Circolare Esplicativa febb. 1991 sulla L.R. n° 30/89 e dello Stralcio del "Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava" e della L.R. 08.08.1991, n° 28.*
- k) Vincolo di destinazione: gli edifici esistenti al servizio dell'agricoltura non possono essere distolti dalla loro destinazione per un periodo di 15 (quindici) anni, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione urbanistica.*
- l) Risorse archeologiche*  
*In presenza di reperti archeologici, si impone la norma della segnalazione di ogni eventuale ritrovamento all'Amm/ne Comunale e alla Soprint. Ai Beni Archeologici.*
- m) Obbligo di ottenimento del nulla osta sul progetto da parte della Soprintendenza Archeologica. Tutti i progetti che prevedono movimenti di terra a qualsiasi profondità devono essere sottoposti al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica.*
- n) Aree E2 all'interno di zone di tutela paesistica, così come perimetrare del P.U.C.. È previsto l'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497/1939.*
- o) Impianti per la lavorazione, trasformazione, frigoconservazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, orticoli, ecc.: ammessi con rapporto di copertura  $Q=0,50$  mq/mq. "*

### **3.3 Piano di Fabbricazione del Comune di Thiesi**

Relativamente ad una porzione del tracciato del cavidotto a 30kV, lo strumento urbanistico di riferimento è il Piano di Fabbricazione comunali di Thiesi, adottato definitivamente con Del. C.C. N. 42 del 30/11/2016 vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS N. 9 del 16/02/2017.

### **3.4 Piano Urbanistico Comunale di Ittiri**

Relativamente al cavidotto a 36kV e all'ampliamento della SE RTN 380 kV "Ittiri", lo strumento urbanistico di riferimento è il Piano Urbanistico Comunale adottato con Del. C.C. N. 7 del 05/02/2020 e vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS N. 12 del 12/03/2020.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 26 di 29

Parte del cavidotto a 36kV interrato passa per la sottozona E5 – “Aree di elevato valore ambientale, marginali per l’insediamento agricolo, costituite in prevalenza da macchia alta, bosco e pascolo arborato di cui si ravvisa la necessità di garantire adeguate condizioni di stabilità ambientale e di tutela”.

### **3.5 Relazioni con il progetto**

La coerenza del progetto rispetto alla pianificazione urbanistica locale è riconoscibile nei disposti dell’art. 12 c. 7 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., laddove si prevede espressamente la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da FER anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

In ogni caso, sotto il profilo procedurale, la possibilità di dar seguito all’autorizzazione delle opere in progetto, eventualmente in deroga rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici locali, si ritiene possa individuarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. in ordine alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti a fonte rinnovabile che attribuisce all’atto autorizzativo stesso, ove occorra, la valenza di variante urbanistica.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 27 di 29

## 4 ALTRI PIANI E PROGRAMMI DI INTERESSE

### 4.1 Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6 ter dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo in forza del Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici in data 21 febbraio 2005, n. 3, prevede:

- indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;
- disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A del PAI;
- disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B del PAI;

Con l'esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni necessarie sulle aree oggetto di pianificazione di protezione civile, il PAI delimita le seguenti tipologie di aree a rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità idrogeologica individuate:

- le aree a rischio idraulico molto elevato (Ri4), elevato (Ri3), medio (Ri2) e moderato (Ri1) perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato C;
- le aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato (Rg3), medio (Rg2) e moderato (Rg1) perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato D.

Relativamente al settore d'intervento, non si segnalano interferenze tra le opere e le aree cartografate a pericolosità idraulica. Con riferimento alle aree cartografate a pericolosità da frana, si segnala la sovrapposizione della viabilità di accesso alla postazione CH16, prevista in adeguamento alla viabilità esistente, con aree a pericolosità da frana Hg2 – Media.

Relativamente alle aree di sedime delle postazioni eoliche non si segnalano interferenze con le aree cartografate a pericolosità da frana e idraulica. Per quando riguarda il tracciato del cavidotto a 30kV, ivi impostato su viabilità esistente, si segnala la sovrapposizione, nel territorio di Thiesi, con aree a pericolosità da frana Hg2 – Media e Hg3 – Elevata.

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 28 di 29




Figura 4.1 – Sovrapposizione del tracciato cavidotto a 30kV con aree a pericolosità da frana Hg2 – Media e Hg3 - Elevata

Considerando la disciplina più restrittiva relativa alle aree a pericolosità da frana Hg4 – Molto elevata (art.31) consentono, tra gli altri, alcuni interventi a rete o puntuali, pubblici o di interesse pubblico, tra cui allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; (art. 31 comma 3 lettera e). per tali opere è richiesta la redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 31 comma 6 lettera c).

Per quanto riguarda le aree cartografate a pericolosità idraulica, si segnala la sovrapposizione del cavidotto a 30kV, ivi impostato su viabilità esistente, con aree cartografate a pericolosità idraulica Hi4. Considerando la disciplina di tali aree (art. 27 delle NTA del PAI) si consentono, tra gli altri, alcuni interventi a rete o puntuali, pubblici o di interesse pubblico, tra cui *allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;* (art. 27 comma 3 lettera h). *nel caso di condotte e cavidotto non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle suddette norme qualora sia rispettata la condizione che tra piano campagna e estradosso ci sia almeno un metro di ricoprimento, che eventuali opere connesse emergano dal piano di campagna per un'altezza massima di 1 mt e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio*

<b>COMMITTENTE</b> Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM) 	<b>OGGETTO</b> PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> FORI-BE-RC15
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<b>PAGINA</b> 29 di 29

idraulico.




Figura 4.2 - Sovrapposizione del tracciato cavidotto a 30kV con aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4